

# Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

## IL DIRETTORE

### Decreto n. 26 del 30 Marzo 2022

**Oggetto:** Disposizioni in merito agli assetti organizzativi dell'Ente Terre Regionali Toscane a seguito della scadenza dello stato di emergenza sanitaria da virus Sars-CoV2.

*Allegati da pubblicare:*

*Dirigente responsabile:* Giovanni Sordi

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ente Terre Regionali Toscane.

## IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;

Visti e richiamati i seguenti decreti del Direttore Generale della Regione Toscana n. 19937 del 9 dicembre 2020, n. 2623 del 22 febbraio 2021, n. 9753 del 9 giugno 2021

Visto e richiamato in particolare il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 17888 del 14 ottobre 2021 con il quale, in aderenza alle previsioni del DM 8 ottobre 2021, si impartiscono specifiche indicazioni al fine di adeguare, a decorrere dal 15 ottobre 2021, gli assetti organizzativi della Giunta regionale allo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente;

Ricordato che il suddetto D.D. 17888/2021 stabiliva l’adozione, entro la data del primo novembre 2021, degli accordi individuali di cui all’art. 18, comma 1 della legge 81/2017, nella forma semplificata, nelle more della compiuta definizione degli istituti del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto legge 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 133. Il contenuto minimo degli accordi individuali è riportato nello stesso decreto 17888/2021;

Visto e richiamato il decreto n.18758/2021 del Direttore Generale della Regione Toscana, come rettificato con decreto n. 18786 adottato in pari data, con cui si approva lo schema di accordo individuale semplificato per lo svolgimento di attività in Telelavoro Domiciliare Straordinario Temporaneo (TLDST) e si dettano le modalità operative per la relativa stipula a decorrere dal 1 novembre 2021, come stabilito dal decreto n. 17888/2021;

Visto il Decreto n. 92 del 28 ottobre 2021 “Modalità organizzative attuative del DM 8 ottobre 2021 – applicazione ad Ente Terre Regionali Toscane delle modalità definite dalla Regione Toscana con DD 17888/21”;

Ricordato che il suddetto Decreto 92/21 stabiliva che entro la data del 1° novembre dovevano essere adottati, previa approvazione e partecipazione del relativo schema tipo alle organizzazioni sindacali da parte della Regione Toscana, gli accordi individuali di cui all’art. 18, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, nella forma semplificata nelle more della compiuta definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 133;

Richiamato l'Ordine di Servizio n. 23 del 29 ottobre 2021 ad oggetto "Decreto del Direttore di Ente Terre n. 92 del 28 ottobre 2021; DM 8 ottobre 2021; DD Regione Toscana 17888/21. Approvazione dello schema di Accordo individuale semplificato per TLDST, di cui all'articolo 1 comma 3 lettera f del Decreto Ministro Pubblica Amministrazione del 08/10/2021 come recepito con decreto Ente Terre n. 92 del 28 ottobre 2021";

Dato atto che Ente Terre ha provveduto a far firmare i suddetti accordi al proprio personale nei termini stabiliti;

Visto e richiamato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 22784 del 24 dicembre 2021 ad oggetto "Stato di emergenza sanitaria da Covid-19 – Conferma degli assetti organizzativi e proroga accordi individuali per TLDST";

Dato atto che il suddetto DD 22784/21 ha confermato gli assetti organizzativi e le disposizioni contenute nel decreto n. 17888 del 14 ottobre 2021 nonché lo schema di accordo individuale semplificato per lo svolgimento dell'attività in telelavoro domiciliare straordinario temporaneo di cui all'allegato A al decreto n. 18758 del 28 ottobre 2021, come rettificato con decreto n. 18786 adottato in pari data e conferma inoltre la validità degli accordi individuali per lo svolgimento dell'attività di telelavoro domiciliare straordinario già stipulati ed attualmente in vigore in relazione agli ordini di servizio di adeguamento degli assetti organizzativi definiti secondo le disposizioni del decreto n. 17888/2021 prorogandone la relativa scadenza fino al 31 marzo 2022, o ad altra data individuata da successive disposizioni, fermo restando eventuali esigenze di modifica che comportino la sottoscrizione ex novo degli accordi secondo le modalità stabilite con il decreto n. 18786/2021;

Dato atto che Ente Terre Regionali Toscane, in quanto Ente dipendente della Regione in cui parte del personale è in distacco temporaneo dalla Regione stessa, ha conformato, nel corso del periodo pandemico, le disposizioni per il personale secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana per i propri uffici;

Dato atto che il Decreto di Ente Terre n.109 del 27/12/2021 ha confermato la validità degli accordi individuali per lo svolgimento dell'attività di telelavoro domiciliare straordinario già stipulati ed attualmente in vigore in relazione all'ordine di servizio richiamato, prorogandone la relativa scadenza fino al 31 marzo 2022, data di proroga dello stato di emergenza nazionale di cui il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 , o ad altra data individuata da successive disposizioni, fermo restando eventuali modifiche, secondo esigenze rappresentate dalle parti, che comportino la sottoscrizione ex novo degli accordi secondo le indicazioni operative stabilite con il richiamato decreto della Regione Toscana n. 18758/2021;

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Considerato che, a seguito della scadenza dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, così come disposta dal D.L. n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022, perdono di efficacia le disposizioni di cui agli art. 26, comma 2 bis e 39, comma 1 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;

Tenuto conto che il DM 8 ottobre 2021 inerente le modalità organizzative per il rientro in presenza dei

dipendenti pubblici al superamento della fase emergenziale, ivi compreso il ricorso al lavoro agile, dispone la prevalenza della prestazione in sede del singolo lavoratore nonché le condizionalità in presenza delle quali il lavoro agile può essere autorizzato, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Dato atto che il DM 8 ottobre 2021 rinvia, per l'omogenea attuazione delle misure nello stesso indicate, a specifiche linee guida che, *“nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro [...] hanno l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata”*, adottate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione a seguito dell'intesa con la Conferenza unificata in data 16 dicembre 2021 e da recepirsi nei rispettivi CCNL di comparto;

Ritenuto, pertanto, che l'attuale quadro normativo, in via transitoria fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte del CCNL del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021, consenta di confermare temporaneamente assetti organizzativi che prevedano l'alternanza della prestazione lavorativa in TLDST e in sede garantendo il rispetto dei seguenti elementi e condizioni:

- concreta possibilità di svolgere la prestazione da remoto in relazione alle funzioni, alle mansioni e alla dotazione informatica a disposizione del singolo dipendente assicurando che vengano salvaguardate le esigenze di invarianza di tempestività, qualità ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, di regolare funzionamento della macchina amministrativa oltre che di raggiungimento dei risultati attesi;
- svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa (almeno tre giorni su base settimanale)
- sottoscrizione di un apposito accordo individuale ai sensi della legge n. 81/2017;

Considerato che, seppur conclusa la fase emergenziale della pandemia, si attesta tutt'ora la circolazione del virus da Covid-19;

Ritenuto necessario, alla luce dell'andamento del contagio, continuare a garantire particolari forme di tutela per i lavoratori c.d. "fragili", individuati secondo le disposizioni del DM 4 febbraio 2022 che riporta le patologie e condizioni per attivare il lavoro agile, confermando per costoro lo svolgimento dell'intera prestazione lavorativa in TLDST al ricorrere di una delle seguenti condizioni ed in aderenza a quanto riportato al paragrafo 2.5.1 del Protocollo anti-contagio:

a che la condizione di fragilità sia stata riconfermata a seguito di visita medica da parte del Medico Competente, nel rispetto di eventuali limitazioni temporali di validità riportate nel Giudizio di idoneità rilasciato al dipendente;

b che il dipendente che ritenga di essere in condizioni di rischio per la salute richieda “visita medica straordinaria” entro il 15 aprile 2022, ai fini di una rivalutazione del suo stato di fragilità parimenti ai sensi del DM 4 febbraio 2022; in tal caso, fino all'esito della predetta visita, sarà mantenuto in TLDST per tutti i giorni lavorativi; resta fermo che, ove il dipendente non presenti la richiesta nel termine su indicato, entro la settimana successiva dovrà, previo accordo individuale, iniziare a svolgere la propria prestazione lavorativa in alternanza tra TLDST e presenza in sede nel rispetto della prevalenza di quest'ultima secondo il criterio generale valido di norma per il personale regionale;

Atteso che i lavoratori c.d. “fragili” possano svolgere la prestazione lavorativa in TLDST a condizione che le attività e le funzioni ordinariamente assegnate siano compatibili con lo svolgimento in remoto o, in caso contrario, con individuazione negli accordi individuali di specifiche progettualità, potendo prevedersi, per la verifica condivisa della relativa realizzazione, rientri in sede programmati

su base bisettimanale e/o mensile, solo se compatibili con le prescrizioni del medico competente coordinatore, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo anti-contagio;

Preso atto che, con la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decade la possibilità per i lavoratori “conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave” di svolgere l'intera prestazione lavorativa in TLDST, dovendo essere, pertanto, previsto anche nei loro confronti lo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa;

Ritenuto di confermare, sempre ai fini dell'adozione degli eventuali ordini di servizio di rimodulazione degli assetti organizzativi, i criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di TLDST, in numero massimo di due su base settimanale, di seguito riportati:

- dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- dipendenti conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave;
- dipendenti con figli minori di anni 14;
- dipendenti che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici;
- dipendenti che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro;

Evidenziato che gli accordi individuali relativi al collocamento in TLDST già stipulati, dovranno essere modificati se necessario, in coerenza con i contenuti di eventuali ordini di servizio, entro la settimana successiva all'adozione di questi ultimi;

Ritenuto, fermo restando il principio del prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dirigente, di rimettere al Direttore la valutazione di specifiche situazioni che richiedano l'eventuale collocamento in TLDST;

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 5342 del 25/03/2022 con oggetto “Disposizioni in merito agli assetti organizzativi regionali a seguito della scadenza dello stato di emergenza sanitaria da virus Sars-CoV2”;

Confermata la volontà di Ente Terre Regionali Toscane, in quanto Ente dipendente della Regione Toscana di attenersi alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da virus Sars-CoV2 per il personale secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana per i propri uffici;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 di disporre a far data dal 1 aprile 2022, in via transitoria nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte del CCNL del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021, comunque non oltre il 31 maggio 2022 e fatta salva ulteriore verifica a tale data, la conferma temporanea degli assetti organizzativi con alternanza della prestazione lavorativa in TLDST e in sede garantendo il rispetto dei seguenti elementi e condizioni:

- concreta possibilità di svolgere la prestazione da remoto in relazione alle funzioni, alle mansioni e alla dotazione informatica a disposizione del singolo dipendente assicurando che vengano salvaguardate le esigenze di invarianza di tempestività, qualità ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, di regolare funzionamento della macchina amministrativa

oltre che di raggiungimento dei risultati attesi;

- svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa (almeno tre giorni su base settimanale);
- sottoscrizione di un apposito accordo individuale ai sensi della legge n. 81/2017, ove non sia già stato stipulato o ed altresì in nel caso in cui quello sottoscritto necessiti di modifiche;

2 di stabilire, ai fini dell'adozione degli eventuali ordini di servizio di rimodulazione degli assetti organizzativi, che per esigenze di maggior tutela svolgono l'intera prestazione lavorativa in TLDST i dipendenti c.d. "fragili", individuati secondo le disposizioni del DM 4 febbraio 2022 che riporta le patologie e condizioni per attivare il lavoro agile, al ricorrere di una delle seguenti condizioni per contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2:

- a che la condizione di fragilità sia stata riconfermata a seguito di visita medica da parte del Medico Competente, nel rispetto di eventuali limitazioni temporali di validità riportate nel Giudizio di idoneità rilasciato al dipendente;
- b che il dipendente che ritenga di essere in condizioni di rischio per la salute richieda "visita medica straordinaria" entro il 15 aprile 2022, ai fini di una rivalutazione del suo stato di fragilità parimenti ai sensi del DM 4 febbraio 2022; in tal caso, fino all'esito della predetta visita, sarà mantenuto in TLDST per tutti i giorni lavorativi; resta fermo che, ove il dipendente non presenti la richiesta nel termine su indicato, entro la settimana successiva dovrà, previo accordo individuale, iniziare a svolgere la propria prestazione lavorativa in alternanza tra TLDST e presenza in sede nel rispetto della prevalenza di quest'ultima secondo il criterio generale valido di norma per il personale regionale;

3 di dare atto che i lavoratori c.d. "fragili" di cui al punto 2 possano svolgere la prestazione lavorativa in TLDST a condizione che le attività e le funzioni ordinariamente assegnate siano compatibili con lo svolgimento in remoto o, in caso contrario, con individuazione negli accordi individuali di specifiche progettualità, potendo prevedersi, per la verifica condivisa della relativa realizzazione, rientri in sede programmati su base bisettimanale e/o mensile, solo se compatibili con le prescrizioni del medico competente coordinatore, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo anti-contagio;

4 di prendere atto che, con la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decade la possibilità per i lavoratori "conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave" di svolgere l'intera prestazione lavorativa in TLDST, dovendo essere, pertanto, previsto anche nei loro confronti lo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa;

5 di confermare, parimenti per l'adozione degli eventuali ordini di servizio di cui al punto 2, i criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di TLDST, in numero massimo di due su base settimanale, di cui al decreto n. 9753/2021, di seguito riportati:

- dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- dipendenti conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave;
- dipendenti con figli minori di anni 14;
- dipendenti che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici;
- dipendenti che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro;

6 di stabilire che gli accordi individuali relativi al collocamento in TLDST già stipulati, dovranno essere eventualmente modificati, in coerenza con i contenuti degli eventuali ordini di servizio entro la settimana successiva all'adozione di questi ultimi;

7 di disporre che il personale dirigente svolga prevalentemente in presenza la prestazione lavorativa rimettendo al Direttore la valutazione di specifiche situazioni che richiedano l'eventuale collocamento in TLDST,

8 di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte del CCNL di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del DM 8 ottobre 2021 e/o fino all'adozione di atto recante determinazioni organizzative diverse;

9 di dare informazione diffusa a tutto il personale circa i contenuti del presente provvedimento, nonché alla rappresentanze sindacali.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

**II DIRETTORE DELL'ENTE**

*Dott. Giovanni Sordi*